SBV
SSE
SSIC

Schweizerischer Baumeisterverband
Société Suisse des Entrepreneurs
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Societad Svizra dals Impressaris-Constructurs

Regolamento concernente «lo sviluppo e il rilascio di certificati di settore nell'edilizia principale da parte della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori»

Approvato dal Comitato centrale della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori in data 23 gennaio 2024

Sezione: Disposizioni di carattere generale

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento definisce le condizioni per lo sviluppo e il rilascio di certificati di settore nell'edilizia principale da parte della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) in qualità di organizzazione del mondo del lavoro.

Art. 2 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli operatori interessati a sviluppare certificati di settore per l'edilizia principale. Esso si rivolge altresì agli istituti di formazione che intendono offrire opportunità formative finalizzate al conseguimento di tali certificati.

Il presente regolamento è valido per tutta la Svizzera e ha carattere vincolante in tutte le regioni del Paese.

Ciascuna versione linguistica del presente regolamento è da ritenersi vincolante. In caso di incongruenze tra le versioni linguistiche è determinante il testo in lingua tedesca.

Sezione: Certificati di settore nell'edilizia principale

Art. 3 Certificati di settore

I certificati di settore nell'edilizia principale documentano le conoscenze e le competenze conseguite nell'ambito di opportunità formative non formali e qualificanti secondo standard unitari.

I cicli di formazione finalizzati al conseguimento dei certificati di settore promuovono le conoscenze e le competenze richieste dal settore in modo pratico e flessibile.

La denominazione di ogni certificato è specifica e orientata alle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività in questione.

Art. 4 Documenti di base per i certificati di settore

I certificati di settore si basano su due documenti:

- l'analisi del fabbisogno e
- il catalogo dei campi di apprendimento.

I documenti di base per i certificati di settore possono essere elaborati dalla SSIC e da soggetti terzi.

Art. 5 Offerta formativa con certificato di settore

Le offerte formative finalizzate al conseguimento dei certificati di settore poggiano su una procedura di qualificazione approvata.

Gli istituti di formazione possono elaborare tali procedure di qualificazione in base al catalogo dei campi di apprendimento approvato.

La direttiva relativa al presente regolamento stabilisce i requisiti dell'analisi del fabbisogno, del catalogo dei campi di apprendimento nonché della procedura di qualificazione.

Art. 6 Organi responsabili dei certificati di settore nell'edilizia principale

L'organo responsabile del rilascio dei certificati di settore è la SSIC. La SSIC può collaborare con soggetti terzi per il rilascio di taluni certificati di settore formando un organo responsabile comune.

Sezione: Approvazione dei documenti di base e della procedura di qualificazione

Art. 7 Approvazione dei documenti di base e della procedura di qualificazione

L'approvazione dei documenti di base per i certificati di settore nonché della procedura di qualificazione compete alla SSIC.

L'iter di approvazione dei documenti di base e della procedura di qualificazione è definito nella direttiva.

Allo scadere del termine previsto dalla direttiva, la SSIC metterà a disposizione degli operatori della formazione interessati i documenti di base approvati.

Art. 8 Requisiti per l'approvazione dei documenti di base

I documenti di base devono essere conformi alle disposizioni contenute nel presente regolamento e nella relativa direttiva.

Al loro interno non si deve altresì creare alcun conflitto in materia di politica educativa, né in particolare alcuna concorrenza per quanto attiene ai contenuti con i diplomi formali nell'edilizia principale.

Art. 9 Requisiti per l'approvazione della procedura di qualificazione

La procedura di qualificazione deve essere conforme alle disposizioni contenute nel presente regolamento e nella relativa direttiva.

La procedura deve garantire che vengano verificati tutti gli obiettivi di apprendimento definiti nel catalogo dei campi di apprendimento.

I cicli di formazione finalizzati al conseguimento di un certificato di settore saranno offerti dagli istituti di formazione:

- a integrazione della rispettiva offerta nell'ambito della formazione professionale di base nell'edilizia principale;
- o a completamento dei rispettivi corsi preparatori della formazione professionale superiore nell'edilizia principale;
- o, in caso di scuole universitarie o scuole universitarie professionali, a integrazione dei rispettivi cicli di formazione.

Sezione: Garanzia della qualità

Art. 10 Garanzia della qualità generale

La conformità al fabbisogno dei certificati di settore nonché l'implementazione e l'applicazione del catalogo dei campi di apprendimento e della procedura di qualificazione da parte degli operatori della formazione sono oggetto di controlli periodici da parte della SSIC.

Art. 11 Iter di garanzia della qualità

L'iter di garanzia della qualità è descritto nella direttiva.

Art. 12 Variazione dei requisiti e delle condizioni quadro

Qualora le conoscenze e le competenze richieste da un certificato di settore varino sensibilmente in funzione di mutate esigenze imprenditoriali del settore, i documenti di base dovranno essere aggiornati dalle istituzioni coinvolte nella sua elaborazione.

Gli istituti di formazione dovranno quindi adeguare opportunamente le proprie procedure di qualificazione e sottoporle alla SSIC per l'approvazione.

Nel caso in cui le conoscenze e le competenze richieste da un certificato di settore dovessero divenire obsolete in ragione di mutate esigenze politico-educative e imprenditoriali, la SSIC può decidere di non rilasciare più alcun certificato di settore per le offerte di formazione corrispondenti.

Sezione: Finanziamento

Art. 13 Finanziamento dell'elaborazione dei documenti di base

I soggetti terzi finanziano autonomamente l'elaborazione dei documenti di base. Qualora la SSIC elabori tali documenti in collaborazione con soggetti terzi, parteciperà ai relativi costi.

Se le opportunità formative finalizzate al conseguimento del certificato di settore sono offerte da istituti di formazione non coinvolti nell'elaborazione dei documenti di base, agli sviluppatori di tali documenti sarà corrisposta un'indennità proporzionale da parte di detti istituti di formazione.

Art. 14 Finanziamento delle offerte di formazione

La SSIC non finanzia né lo sviluppo né l'attuazione di offerte di formazione finalizzate al conseguimento di certificati di settore.

Art. 15 Finanziamento della revisione dei documenti di base

La SSIC finanzia in misura proporzionale la revisione dei documenti di base in virtù dell'art. 12.

Sezione: Rilascio e validità dei certificati di settore

Art. 16 Rilascio dei certificati di settore

Gli istituti di formazione rilasciano i certificati di formazione ai partecipanti che abbiano concluso con successo la formazione.

A tal fine gli istituti di formazione sono tenuti ad avvalersi del modello messo a disposizione dalla SSIC. La SSIC chiede agli istituti di formazione il versamento di una quota per l'uso del suddetto modello.

La SSIC tiene un registro con i nomi dei partecipanti che hanno conseguito il certificato di settore.

Art. 17 Nuovo rilascio

In caso di smarrimento dei certificati di settore, il duplicato potrà essere rilasciato solo dalla SSIC. A tal fine la SSIC potrà richiedere il versamento di una quota.

Art. 18 Validità dei certificati di settore

I certificati di settori sono validi in tutta la Svizzera.

Sezione: Disposizioni finali

Art. 19 Direttiva concernente il certificato di settore

La direttiva contiene disposizioni di carattere generale sui certificati di settore, disciplina il processo di elaborazione e approvazione dei documenti di base e della procedura di qualificazione, il rilascio del certificato di settore, l'iter di garanzia della qualità nonché il rimborso delle spese di elaborazione e revisione dei documenti di base.

Art. 20 Controversie

Per tutte le controversie che dovessero sorgere durante la procedura di approvazione dei documenti di base, la procedura di qualificazione e la garanzia della qualità si applicherà il meccanismo di appianamento dei conflitti definito nella direttiva.

Art. 21 Revisione del regolamento

Eventuali modifiche al regolamento devono essere approvate dal Comitato centrale.

Art. 22 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Comitato centrale SSIC.

Zurigo, 23 gennaio 2024

SOCIETÀ SVIZERRA DEGLI IMPRESARI-COSTRUTTORI

Gian-Luca Lardi
Presidente centrale

Marc Aurel Hunziker
Vicedirettore, Responsabile Formazione